



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note sino al 3.4.2026, visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 1.4.2026 e 24.3.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3390/2024** promossa da:

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Falconara via Matteotti n. 3 presso il difensore avv. BEVILACQUA FRANCESCO

ATTORE/I

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. GUBITOSI LUIGI, elettivamente domiciliato in via Tommaso Caravita n. 10 Napoli presso il difensore avv. GUBITOSI LUIGI

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno discusso e concluso come da note di trattazione scritta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.6.2024, **Parte_1**, titolare della ditta Star Nautica ha convenuto in giudizio la società **Controparte_1** per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che, nel caso di specie, sulla scorta del contratto d’opera/appalto intercorso tra le parti ed in virtù del mancato versamento del saldo del corrispettivo pattuito pari ad €. 43.920,00 di cui alla fattura n. 3 del 8.2.2024 emessa dalla ditta ricorrente Star Nautica per la prestazione d’opera espletata, sussiste un grave inadempimento contrattuale in capo alla ditta committente **Controparte_1** per le obbligazioni assunte e, per l’effetto, condannare quest’ultima, in persona del suo legale rappresentante protempore al pagamento della complessiva somma di €. 43.920,00 a titolo di esatto adempimento in forza della prefata fattura ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno, ed interessi come per legge”*.

A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 10.12.2023 con la società **Controparte_1** un contratto d’opera/appalto avente ad oggetto lavori di verniciatura completa dell’imbarcazione S 07/2 Spider per un corrispettivo di €. 45.000,00; ha dedotto che la fattura emessa a titolo di acconto in data 17.1.2024 per l’importo di €. 10.980,00 veniva regolarmente pagata; ha rappresentato che, al termine dei lavori, aveva emesso la fattura n. 3 del 8.2.2024 per l’importo di €. 43.920,00, che rimaneva impagata, nonostante reiterate richieste rivolte anche per mezzo di legale, ha riferito che la società resistente contestava il proprio inadempimento asserendo che tra le parti era intervenuto un accordo per la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di eseguire l’opera per cause non imputabili alle parti sicchè nessuna delle due avrebbe avuto più nulla a pretendere dall’altra; ha sostenuto di non avere mai sottoscritto il predetto accordo e la sottoscrizione era apocrifa.

Con comparsa di risposta depositata in data 23.10.2024 si è costituita la società CP_1

[...] per contestare la domanda del ricorrente, in particolare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente un Collegio Arbitrale in ragione della clausola compromissoria inserita nel contratto stipulato in data 10.12.2023, ha dedotto l'infondatezza nel merito della domanda svolta, asserendo che era proprio la Star Nautica ad essere inadempiente alle obbligazioni assunte, posto che i lavori, oltre a procedere lentamente, presentavano vizi e difetti che avevano costretto essa società a rivolgersi ad altre ditte per terminare i lavori e rispettare i tempi di consegna, ha riferito che il ricorrente, a causa delle sue condizioni di salute, aveva sottoscritto la dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto che essa resistente aveva accettato per non ritardare ulteriormente l'esecuzione dei lavori, ha rappresentato che, in ragione della iniziativa giudiziaria del ricorrente, essa società intendeva agire per il risarcimento del danno spiegando domanda riconvenzionale.

Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta disposte in sostituzione dell'udienza, oltre a riportarsi alle precedenti difese, con riguardo all'eccezione preliminare, ha sostenuto che nel contratto in proprio possesso non era presente la clausola compromissoria, sicchè disconosceva la propria sottoscrizione nel contratto prodotto da parte convenuta, ha dedotto la nullità della clausola in quanto non sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.

La causa è stata istruita mediante CTU grafologica, all'esito è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte che sono state depositate dalle parti che hanno discusso e precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.

Parte attrice ha disconosciuto sia la sottoscrizione del contratto allegato da parte convenuta e contenente la clausola compromissoria, sostenendo che l'unico contratto valido ed efficace tra le parti era quello in proprio possesso che non conteneva la detta clausola compromissoria, sia la sottoscrizione della dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto del 13.2.2024.

Prodotto l'originale dei documenti e instaurata la procedura di verifica ex art. 216 c.p.c.,

è stata espletata CTU calligrafica per accertare la ascrivibilità della firma apposta in calce ai documenti alla mano di *Parte_1* .

Il CTU, acquisita ed esaminata la documentazione comparativa, raccolto idoneo saggio grafico, compiute le analisi opportune, ha accertato che le firme apposte sul contratto e sulla dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto sono attribuibili alla mano di *Pt_1* [...]

Premesso il margine di dubbio che inevitabilmente connota un accertamento scientifico come quello oggetto di causa, va osservato che la CTU dott. *Persona_1* , nella relazione depositata in data 7.10.2025 ha condotto l'esame peritale in modo compiuto rispetto alla documentazione a sua disposizione, oggettivamente adeguata poiché costituita da una pluralità di scritture di comparazione tutte assentite dal carattere dell'affidabilità poiché rese in occasione di atti pubblici, ed in adesione ai criteri dettati dalla condivisa dottrina in materia.

L'indagine peritale appare sotto tale aspetto certamente completa, coerente nella correlazione tra i documenti in comparazione e le regole tecniche, immune da critiche metodologiche o logiche.

Anche nelle risposte ai rilievi critici segnalati da parte attrice, il CTU è apparso esaustivo e nel confermare le sue originarie conclusioni ha oggettivamente correlato le valutazioni soggettive sia ad elementi di fatto riscontrabili dal lettore, sia alle regole della tecnica espressamente richiamate.

La valutazione di riconducibilità delle sottoscrizioni ad *Persona_2* è giustificata dalle risultanze emerse a seguito del confronto comparativo tra le sottoscrizioni in verifica e le autografe.

Ha, inoltre, specificato il CTU che le risultanze delle indagini supportano in modo forte l'ipotesi della autografia delle scritture in verifica.

Ciò posto, il contratto prodotto da parte convenuta risulta essere valido ed efficace tra le

parti.

Parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario a favore dell'organo arbitrale in presenza di una clausola compromissoria.

L'eccezione ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., perché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri (Cass. ordinanza 19610/2025).

Nella fattispecie in esame, parte convenuta, all'atto della sua costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c., ha sollevato la predetta eccezione.

Ciò posto, l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla convenuta, di incompetenza del Tribunale adito in favore di un collegio arbitrale è fondata e merita accoglimento.

Il contratto sottoscritto dalle parti reca all'art. 8 una clausola compromissoria del seguente tenore: "tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelli inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di tre arbitri".

La presente controversia, avendo ad oggetto la responsabilità contrattuale per inadempimento degli impegni assunti mediante la sottoscrizione del contratto, rientra senza dubbio nel novero di quelle devolute alla decisione degli arbitri sulla scorta della citata clausola

Secondo la giurisprudenza prevalente, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel rapporto contrattuale cui essa è annessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 4035 del 2017).

Parte attrice ha eccepito la nullità della clausola compromissoria per assenza del requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

Nelle intenzioni del legislatore, la specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente

sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l'attenzione del contraente debole, che accettando "in blocco" le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto.

Si prevede, così, un meccanismo basato su una "doppia sottoscrizione", con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto "non onerose", con la seconda, da apporsi in modo specifico approva il contenuto di quelle vessatorie.

Ebbene, la clausola che devolve la controversia ad arbitri, incidendo sulla tutela giurisdizionale delle parti, non può essere considerata una semplice clausola contrattuale, richiedendo, quindi, la massima chiarezza e specifica accettazione.

Nel caso in esame, si ricava dalla documentazione allegata da parte convenuta che la clausola n. 8.1 riguardante la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie risulta specificamente approvata per iscritto, sicchè la clausola è valida ed efficace tra le parti.

Da ultimo si osserva che in tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale. (Cass. 14.1.2022 n. 1061).

Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo delle regole corrispondenti alle previsioni dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri (Corte Cost. sent. n. 223/2013).

Quanto alla regolamentazione delle spese, si osserva che la parte ammessa al gratuito patrocinio che risulta soccombente in giudizio non deve pagare le spese legali al proprio

avvocato (pagato dallo Stato), ma può essere condannata dal giudice a rifondere le spese processuali della controparte vittoriosa, il beneficio copre solo le spese di difesa, non i costi della soccombenza.

Ciò posto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di *Persona_2* .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ancona, per essere la controversia devoluta ad arbitri;

-assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;

-condanna *Persona_2* al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in complessive €. 3.207,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.

ANCONA 03/04/2026

Il Giudice

dott. Roberta Casoli

(atto sottoscritto digitalmente)